

FAQ 1 – Cosa si intende per soggetti economici potenziali beneficiari?

Sono soggetti economici che possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando coloro che sono iscritti e attivi presso la competente Camera di Commercio, la cui attività non rientra nella produzione primaria di prodotti agricoli, nonché nel settore della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013.

Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui all'Allegato I al regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014.

“Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.”

Si rimanda al punto 2 del bando per altri requisiti che i beneficiari devono possedere.

FAQ 2 – Le reti di imprese possono essere soggetti beneficiari?

Sì, ma solo le reti di imprese-soggetto iscritte ed attive presso la competente Camera di Commercio ligure. L'agevolazione eventualmente deliberata dovrà essere – ai fini del calcolo del de minimis – suddivisa a ciascun partecipante alla rete, in ragione delle ricadute economiche dell'investimento ammesso ad agevolazione.

Si precisa che le dichiarazioni rese per la verifica del rispetto del massimale “de minimis” di cui al punto 6 comma 7 del bando, dovranno essere rilasciate per ogni soggetto partecipante alla rete di impresa.

Definizione di Rete Soggetto: *Il contratto di rete può essere definito genericamente come un negozio che genera un fenomeno di aggregazione tra imprese al fine di instaurare una reciproca collaborazione per accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e competitiva sul mercato. Si tratta in pratica di un contratto plurilaterale di cooperazione interaziendale.*

Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede. Con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica.

Al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fondo consortile di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile. In ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.

FAQ 3 – Le imprese agricole possono entrare in partnership di progetto?

Sì, ma non come soggetti richiedenti e beneficiari del finanziamento. Le imprese agricole possono entrare in partnership di progetto con lettera di adesione (come da modello allegato all'Avviso).

FAQ 4 – I progetti di investimento per la realizzazione di singoli eventi o manifestazioni possono essere ammissibili a finanziamento?

NO, sono ammissibili solo i progetti finalizzati alla realizzazione o al miglioramento di servizi turistici che possano essere fruiti con continuità (anche se a carattere stagionale) e non sporadicamente o per un periodo di tempo limitato alla durata del singolo evento.